



**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 10/03/2011

N. 54

**OGGETTO : PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME  
E ZONE DI MARE TERRITORIALE - INTERPRETAZIONE  
INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ELIOTERAPICA .**


L'anno Duemilaundici, addì dieci del mese di Marzo, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BOGGIANO MASSIMO - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione dell'Assessore al Demanio Marittimo, Lorenzo Dasso ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale:

**Premesso** che l'art. 105 lett. I del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n. 59", ha previsto il conferimento alle Regioni delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia;

**Vista** la legge regionale della Liguria 28/04/1999 n. 13 ad oggetto "disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, di ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti", (emanata in attuazione dell'art. 3 del citato D.Lgs. 112/1998) il cui art. 12, comma 3, (così come modificato dalla l. regionale 03/01/2002 n. 1), stabilisce che le funzioni amministrative in materia dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale sono esercitate dai Comuni a decorrere dal 01/01/2002;

**Posto** che, in attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 28/04/1999 n. 13, la Regione Liguria ha provveduto ad approvare, con deliberazione di Consiglio n. 18 in data 09/04/2002, il Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime, il quale ha la funzione di assicurare una corretta gestione, da parte dei Comuni, delle funzioni amministrative a loro delegate e che all'art. 8 punti 9 e 17 prevede l'obbligo per i Comuni, nel caso in cui ricevano istanze di nuove concessioni o intendano procedere alla trasformazione di aree libere in spiagge libere attrezzate, di presentare un progetto di utilizzo;

**Visto** il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime comunale adottato con Delibera di C.C. n° 23 del 04/05/2007 approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 295 in data 27/02/2007 e ratificato con accettazione integrale delle prescrizioni in esso contenute, con Deliberazione di C.C. n. 23 del 04/05/2007 ed adeguato alla l. 22/2008 con Delibera di C.C. n. 14 del 12.03.2010 e con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 1897 del 08.08.2010 (ratificato con accettazione integrale delle prescrizioni con Delibera di C.C. n. 36 del 14.09.2010);

**Considerato** che il suddetto il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime comunale, al Capo I, art. 1.21 ad oggetto "Sistemazione invernale degli arenili, modalità e tempistiche di smontaggio invernale delle opere", prevede che entro trenta giorni dalla fine della stagione balneare (1 maggio - 30 settembre) devono



essere smontate e/o rimosse tutte le strutture di facile rimozione funzionali all'attività balneare ad esclusione dei chioschi. I relativi asserviti, i gabinetti, le docce e le attrezzature disabili possono essere lasciati montati solo qualora si effettui elioterapia nel periodo invernale... omissis..."

Considerato che il succitato art. 1.21 prevede che sia l'Amministrazione Comunale ad individuare un periodo minimo di apertura delle strutture al di fuori della stagione balneare;

Ritenuto quindi di dover definire il periodo minimo per il quale si possa considerare "continuativa" l'apertura delle strutture operanti su aree Demaniali Marittime ricomprese sul territorio comunale, per lo svolgimento dell'attività elioterapica, fermo restando quando già disciplinato dal predetto Progetto di Utilizzo in materia di dotazioni minime e massime delle attrezzature e dotazioni, nonché tutto quant'altro disciplinato da ulteriori Servizi del Comune di Lavagna (Edilizia, Commercio, Tributi, etc) ed altri Enti che regolamentano per competenza le attività svolte sul Demanio Marittimo (ad esempio la Capitaneria di Porto per quanto attiene la sicurezza);

Ritenuto che, per il soddisfacimento della peculiare domanda di fruizione turistica volta al territorio regionale ed in particolare al litorale Lavagnese, si possa considerare congruo, il periodo minimo così come di seguito descritto:

- apertura minima dal 1 Marzo al 30 Aprile e dal 1 Ottobre al 1 Novembre compreso;
- apertura obbligatoria nelle giornate festive e pre-festive;
- apertura obbligatoria nel periodo Natalizio: dal fine settimana antecedente il Natale sino al 06 gennaio compreso;
- apertura obbligatoria nel periodo Pasquale: dal fine settimana antecedente la Pasqua al fine settimana successivo alla Pasqua;

Vista la natura dell'attività che si va a regolamentare, l'obbligatorietà all'apertura rimane condizionata alle condizioni meteo marine favorevoli.

Per quanto non regolamentato dalla presente Deliberazione, permangono in vigore le norme previste dai Piani del Commercio ed in particolare dal Piano di Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, adottati dall'Amministrazione Comunale.

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:



- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese e al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 09/03/2011;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 10/03/2011;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Geom. Ivo Mazzino;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 7, (assente l'Assessore Carmine Imparato), palesemente espressi.

### DELIBERA

1. Di determinare il periodo minimo di cui nel preambolo, così come di seguito descritto:


- apertura minima dal 1 Marzo al 30 Aprile e dal 1 Ottobre al 1 Novembre compreso;
- apertura obbligatoria nelle giornate festive e pre-festive,
- apertura obbligatoria nel periodo Natalizio: dal fine settimana antecedente il Natale sino al 06 gennaio compreso;
- apertura obbligatoria nel periodo Pasquale: dal fine settimana antecedente la Pasqua al fine settimana successivo alla Pasqua;

Vista la natura dell'attività che si va a regolamentare, l'obbligatorietà all'apertura rimane condizionata alle condizioni meteo marine favorevoli.

Per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione, permangono in vigore le norme previste dai Piani del Commercio ed in particolare dal Piano di Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, adottati dall'Amministrazione Comunale.

2. di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ivo Mazzino, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,



**LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale  
(C. Orlando)

=====

Pubblicata in data 14 MAR. 2011 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

